


LA LEGGE PIANTEDOSI NORDIO CROSETTO

**GUIDA ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI REPRESSIONE,
CONTROLLO SOCIALE E POTERI DI POLIZIA**



*Testo a cura dei Centri Sociali delle Marche
Grafica e impaginazione a cura di glomeda.org*

INDICE

- Introduzione	pag. 3
- Fino a 7 anni di carcere per l'occupazione della casa	pag. 4
- Il daspo urbano ingrassa a dismisura	pag. 5
- Il blocco stradale "con il proprio corpo" diventa reato: da 6 mesi a 2 anni di carcere se attuato da piu' persone riunite	pag. 6
- Gli intoccabili: la sacralizzazione dei corpi di polizia e dei corpi dei poliziotti	pag. 6
1 - L'aumento delle pene per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale agente di polizia. Opporsi alla realizzazione di un'opera pubblica o qualificata come strategica diventa un'aggravante specifica	pag. 6
2 - Nuovo regime sanzionatorio per le lesioni al pubblico ufficiale agente di polizia	pag. 7
- Rambizzati gli agenti di pubblica sicurezza: potranno portare armi senza licenza	pag. 8
- Le bodycam per tutelare le forze dell'ordine	pag. 8
- Imbrattamento: pene triplicate a tutela dell'onore, del prestigio e del decoro delle istituzioni	pag. 9
- Danneggiamento: ulteriormente aumentate le pene per i fatti commessi nel corso di manifestazioni	pag. 9
- In carcere nonostante lo stato di gravidanza – bambini di età inferiore ai 3 anni detenuti con le loro madri	pag. 9
- La priorità nelle carceri italiane: reprimere le rivolte ed estendere i reati ostativi alla concessione delle misure alternative	pag. 10
- Reato di rivolta anche per le proteste nei cpr e nei centri di accoglienza	pag. 11
- Continua la guerra alle imbarcazioni di soccorso in mare	pag. 12
- Il nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e le modifiche all'art. 435 c.p.	pag. 12
- Repressione del cosiddetto "accattonaggio": un viaggio nel tempo che ci riporta all'epoca delle workhouse	pag. 12
- L'ennesima crociata contro la cannabis	pag. 13
- Nessuna scheda telefonica senza titolo di soggiorno	pag. 13
- Ancora di più	pag. 14

INTRODUZIONE

Spesso si afferma che il grado di civiltà giuridica di un ordinamento si misura sulla base dei diritti civili riconosciuti. In realtà, nell'epoca in cui stiamo vivendo, si tratta di un'affermazione che perde sempre di più significato. Negli ordinamenti occidentali il riconoscimento "su carta" della sfera dei diritti civili e la retorica ideologica che accompagna le mere enunciazioni di principio è oramai una pratica pienamente assunta dal potere e spesso utilizzata per mascherare la parabola reale dell'ordinamento giuridico e la sua profonda ristrutturazione in termini repressivi, giudiziari, polizieschi e carcerari. Se volessimo davvero individuare degli indicatori del grado di civiltà giuridica di un paese nell'attuale contesto storico dovremmo principalmente focalizzare l'attenzione sulle trasformazioni dell'ordinamento penale e sul progressivo sviluppo dei dispositivi para-penali, ovvero dei dispositivi che, seppur di natura tecnicamente non penalistica, attuano dinamiche di controllo e di repressione che sono in rapporto di diretta funzionalità e complementarità con l'ordinamento penale. Per quanto riguarda il nostro paese il processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico in termini di totalitarismo giudiziario e poliziesco è estremamente avanzato e veloce. Ad ogni fatto di cronaca utile ad implementare tale processo corrispondono sistematicamente modifiche normative che incrementano le pene, introducono nuove ipotesi di reato e riducono verticalmente in nome della sicurezza le garanzie, gli spazi di espressione e quelli di autonomia sociale. Si tratta di un processo a cui hanno collaborato fattivamente tanto le forze politiche della sinistra istituzionale quanto le forze politiche della destra. Sotto questo profilo va sottolineato come il giustizialismo del Movimento 5 stelle e del PD abbiano costituito un volano fondamentale nel "ripensamento" repressivo dell'ordinamento giuridico: per quanto riguarda i dispositivi para-penali non dimentichiamo che il daspo urbano è stato introdotto dal ministro Minniti, responsabile anche della complessiva riforma della protezione internazionale in termini restrittivi e di riduzione delle garanzie fondamentali. In questo contesto il tema dei diritti civili, ed in particolare quello della loro presunta protezione, diventa sistematicamente il dispositivo più agevole attraverso cui il processo di trasformazione dell'ordinamento giuridico viene di volta in volta implementato. La principale "vittimizzazione secondaria" di chi subisce violenza avviene proprio su questo terreno: l'utilizzo strumentale della vittima, del corpo della vittima e delle relazioni affettive all'interno delle quali la vittima è inserita, per dare ulteriore impulso al processo di trasformazione in termini totalitari dell'ordinamento giuridico. Ciò senza che i nuovi "strumenti giuridici" di volta in volta presentati come determinanti nella protezione della potenziale vittima incidano realmente su tale versante. Il paradigma che pone la sicurezza come categoria prevalente e prioritaria rispetto a quella della libertà e dell'autonomia è oramai consolidato con la complicità di chi lo sostiene apertamente e di chi ipocritamente non ne parla partecipando tuttavia attivamente a quel "discorso generale" che lo produce.

La legge Piantedosi-Nordio-Crosetto segna un altro passaggio fondamentale nella complessiva ridefinizione dell'ordinamento giuridico. La dinamica di innalzamento delle pene, le nuove ipotesi di reato e le altre modifiche che a breve vedremo, al di là delle implicazioni

dirette che esse producono, sono sintomatici di una cultura giuridica che cancella alla radice alcuni paradigmi fondamentali del pensiero giuridico moderno, come quello, ad esempio, della presunzione di innocenza o quello della proporzionalità della pena in rapporto all'effettiva offensività della condotta assunta come delittuosa. Si riafferma, invece, l'idea rozza e primitiva che tanto più la pena è sproporzionata e tanto più riesce ad essere dissuasiva: per intenderci, lo stesso "pensiero giuridico" con cui in altre epoche si giustificava l'impiccagione di un bracconiere. Ma le nuove disposizioni di legge colpiscono anche per la loro chiara finalità di repressione politica, per l'intento platealmente evidente di colpire le possibili forme di opposizione sociale e le loro potenziali articolazioni organizzative.

FINO A 7 ANNI DI CARCERE PER L'OCCUPAZIONE DELLA CASA

Nel testo di legge è prevista l'introduzione nel codice penale del nuovo art. 634 bis titolato "*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*": il reato è inserito tra quelli per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il fatto riguardi edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. La nuova fattispecie si aggiunge al reato già previsto e punito dall'art. 633 cp ("*Invasione di terreni ed edifici*", quello ordinariamente contestato per le occupazioni) e punisce con la reclusione **da due a sette anni** chi "*occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente*".

Il riferimento al "domicilio altrui" è volutamente generico e consentirà interpretazioni fortemente estensive. La "destinazione a domicilio altrui", infatti, non implica necessariamente che essa sia già stata oggetto di una determinazione, come ad esempio nel caso dell'assegnazione di un immobile: la "destinazione a domicilio altrui" potrebbe anche essere solo potenziale e ricavarsi dalla natura stessa dell'immobile, consentendo così un'applicazione estremamente allargata del reato di nuovo conio.

I limiti edittali della pena previsti per il nuovo reato risultano davvero al di fuori di ogni parametro di proporzionalità: basti pensare, per fare un paragone, che il sequestro di persona è punito con una pena compresa tra i sei mesi e gli otto anni.

Oltre all'eccezionale carico repressivo che la nuova tipologia di reato porta con sé, colpisce anche la sua chiara finalizzazione politica. Nel secondo comma dell'articolo si prevede che soggiace alla stessa pena "***chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima...***". L'obiettivo è chiaramente quello di colpire pesantemente anche tutte le articolazioni organizzative e di movimento che agiscono sul terreno del diritto alla casa. Occorre, peraltro, evidenziare come anche questa parte sia volutamente generica e consenta di far rientrare nelle nuove maglie repressive anche le forme più elementari di solidarietà con l'azione di riappropriazione: non a caso viene utilizzata un'espressione, quella di "intromettersi" nell'occupazione, che dal punto di vista giuridico è un obbrobrio di indeterminatezza e la premessa per un'azione repressiva sommaria.

Con l'introduzione del nuovo articolo 321 bis del codice di procedura penale lo sgombero dell'immobile occupato seguirà una procedura "sommaria" e verrà disposto con decreto del

Giudice competente su richiesta del pubblico ministero. Nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, saranno gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria ad ordinare all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile: in caso di resistenza, di rifiuto di ottemperare all'ordine o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria saranno legittimati ad agire coattivamente previa autorizzazione del pubblico ministero, che può anche essere orale e solo successivamente confermata in forma scritta o telematica.

IL DASPO URBANO INGRASSA A DISMISURA

Come avevamo previsto sin dalla prima introduzione dell'istituto del daspo urbano ad opera del ministro Minniti, nel volgere di pochi anni tale straordinario strumento di controllo sociale e di repressione capillare ha guadagnato sempre maggiore terreno sia attraverso un ricorso sempre più diffuso al suo utilizzo, sia attraverso successivi interventi del legislatore che ne hanno esteso i margini di applicazione: l'ultimo intervento è quello operato con il D.L. n.123/2023, cosiddetto decreto legge Caivano, che oltre ad avere introdotto l'applicabilità dei divieti anche ai minori che abbiano compiuto i 14 anni di età, ha esteso la casistica che consente di disporre il daspo e l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione dei divieti. Con le nuove disposizioni di legge le ipotesi di applicazione del daspo urbano proliferano. Attraverso la modifica dell'art. 10 del D.L. con cui il ministro Minniti ha introdotto nell'ordinamento l'istituto, il Questore avrà la possibilità di disporre il divieto di accesso in determinate strutture ed aree della città anche nei confronti di tutti coloro che abbiano subito una condanna, seppur non definitiva, o che siano stati **anche solo denunciati** per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Vale la pena evidenziare due aspetti di particolare rilevanza: 1) Il richiamo ai reati contro la persona o il patrimonio è un richiamo **"totale"**, cioè si riferisce all'interezza dei reati contro la persona ed il patrimonio contenuti nel codice penale (Libro secondo, Titolo XII e Titolo XIII); 2) viene attribuita rilevanza non solo alle condanne definitive, ma anche a quelle di primo grado e **persino alle mere denunce**. La Corte Costituzionale in più occasioni si è espressa ribadendo il principio secondo cui *"...nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrano in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale..."* (Corte Costituzionale, sent. n.78/2005).

Attribuire rilevanza ai fini dell'applicazione del daspo urbano anche alla semplice denuncia, orfana di qualsivoglia accertamento giudiziario, per uno qualsiasi dei reati contro la persona o il patrimonio previsti dal codice penale, pone nelle mani del Questore uno strumento di controllo e di repressione di straordinaria potenza, considerato che per "confinare" una

persona sarebbe sufficiente denunciarla e applicarle il daspo: anche se la denuncia venisse successivamente archiviata l'obiettivo sarebbe stato comunque raggiunto.

Il divieto di accesso alle aree interdette dal daspo viene ulteriormente potenziato attraverso una modifica dell'art. 165 c.p., che disciplina la sospensione condizionale della pena. Con la modifica dell'articolo viene previsto che per tutti i reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree, anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la sospensione condizionale della pena **sia comunque subordinata all'imposizione di un divieto di accesso** in determinate luoghi o aree della città da parte del Giudice procedente.

IL BLOCCO STRADALE "CON IL PROPRIO CORPO" DIVENTA REATO: DA 6 MESI A 2 ANNI DI CARCERE SE ATTUATO DA PIU' PERSONE RIUNITE

Con la legge Piantedosi-Nordio-Crosetto si torna a mettere mano al Decreto Luogotenenziale n.66 del 1948, quello, per intenderci, che contiene le sanzioni comminabili per il cosiddetto "blocco stradale". Il testo del decreto è già stato riscritto con il D.L. Salvini (n.113/2018) che ne ha articolato ed aggravato il regime sanzionatorio prevedendo, tra le altre cose, l'ipotesi specifica dell'ostruzione di una strada "con il proprio corpo", condotta punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro (l'ostruzione della strada ordinaria, ferrata e della libera navigazione con materiali, oggetti, congegni o in ogni altro modo che non sia esclusivamente con il proprio corpo è invece punita con la reclusione da 1 a 6 anni, pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone oppure con violenza o minaccia). Con le ulteriori modifiche previste dal testo di legge la fattispecie di "ostruzione con il corpo", attualmente prevista solo per le strade ordinarie, viene estesa anche alle "strade ferrate" e, quindi, ai percorsi ferroviari. Ma il profilo più grave della modifica normativa riguarda il trasferimento del regime sanzionatorio dal versante amministrativo a quello penale, trasferimento che si concretizza con: 1) la sostituzione della sanzione amministrativa con la pena della reclusione fino a 1 mese nell'ipotesi semplice; 2) con l'introduzione **dell'aggravante di aver commesso il fatto in "più persone riunite"**, che comporta una pena detentiva compresa tra **un minimo di 6 mesi ed un massimo di 2 anni**. Come si può facilmente comprendere, l'aggravante delle "più persone riunite" tendenzialmente sarà sempre contestabile vista la tipologia di iniziative da cui può generarsi l'ostruzione della strada, ordinaria o ferrata che sia.

GLI INTOCCABILI: LA SACRALIZZAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA E DEI CORPI DEI POLIZIOTTI

L'aumento delle pene per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale agente di polizia. Opporsi alla realizzazione di un'opera pubblica o qualificata come strategica diventa un'aggravante specifica.

Le modifiche introdotte a tutela delle forze di polizia appaiono davvero inverosimili. Nel nostro ordinamento la resistenza a pubblico ufficiale e la violenza o minaccia nei suoi confronti sono già severamente punite dagli artt. 337 e 336 c.p. con una pena compresa tra i 6

mesi ed i 5 anni. Il successivo art. 339, comma 2, c.p. porta i limiti edittali della pena da un minimo di 3 anni ad un massimo di 15 anni nel caso in cui siano applicate le aggravanti che vedremo successivamente. E' proprio in forza delle aggravanti previste dall'art. 339 c.p. che negli ultimi anni per molti militanti si sono aperte le porte delle patrie galere o, comunque, i "cancelli" di quel sistema di misure alternative che in ogni caso, pur evitando la carcerazione, devastano per lunghi periodi di tempo la vita di chi ad esse viene sottoposto. La novella normativa interviene in tale apparato sanzionatorio, già estremamente pesante, introducendo una nuova aggravante che distingue all'interno della categoria generale dei pubblici ufficiali quella specificatamente relativa agli agenti di polizia: la pena prevista per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale **viene aumentata di un terzo** nel caso in cui il pubblico ufficiale sia *"un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza"*. Con le modifiche normative la pena per resistenza, violenza o minaccia al pubblico ufficiale agente di polizia (o di pubblica sicurezza) arriva, pertanto, ad un massimo edittale di **ben 6 anni e 8 mesi**, pena che a sua volta, in forza della già vigente aggravante prevista dall'art. 339, comma 1, c.p. viene ulteriormente aumentata nel caso in cui i reati siano commessi nel corso di una manifestazione o da persona travisata o da più persone riunite. Se il numero delle persone è superiore a 10 (o a 5 in presenza di strumenti qualificabili come armi) o se il fatto è commesso mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, artifici pirotecnici o oggetti atti ad offendere, scatta, invece, l'aggravante già vigente prevista dal comma 2 dell'art. 339 c.p., che porta i limiti edittali a 3 anni nel minimo e a 15 anni nel massimo. Ad incrementare ulteriormente l'aumento iperbolico delle pene provvede una nuova aggravante con cui viene "arricchito" l'art. 339 c.p.: l'aver commesso il fatto al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di una infrastruttura qualificata come strategica. La nuova aggravante comporta un aumento di pena rimesso alla discrezionalità del giudice. Ciò che colpisce in particolare della nuova aggravante è la sua evidente finalizzazione politica.

Occorre in ultimo evidenziare che, oltre all'aumento dei limiti edittali delle pene, con le nuove disposizioni **viene anche inibita al Giudice la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla circostanza aggravante** di aver commesso il fatto ai danni un ufficiale o agente di polizia: in tal modo si evita che il Giudice, ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti, possa escludere l'aggravamento della pena.

Nuovo regime sanzionatorio per le lesioni al pubblico ufficiale agente di polizia

La medesima operazione di aggravamento delle pene viene effettuata in riferimento al reato di lesioni personali. Il vigente art. 583 quater c.p. prevede uno specifico ed aggravato regime sanzionatorio qualora il reato di lesioni personali sia commesso nei confronti di "un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive". Con la novella normativa il titolo di reato viene riscritto e diventa *"Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni"*. In sostanza con la riscrittura del titolo di reato **scompare il riferimento alle manifestazioni sportive ed il regime sanzionatorio aggravato viene generalizzato**. Anche il regime sanzionatorio viene modificato: nel caso di lesioni lievi o lievissime la pena prevista è quella

della reclusione **da 2 a 5 anni**. Nel caso in cui le lesioni siano gravi (malattia superiore a 40gg) la pena prevista va **dai 4 ai 10 anni**, se le lesioni sono gravissime (danni permanenti) la pena va **da 8 a 16 anni**. E' importante evidenziare che il reato di lesioni personali non viene assorbito dai reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ma concorre con essi portando i livelli di sanzionamento penale nel caso di un "contatto" tra manifestanti e forze di polizia, a livelli estremamente alti. Peraltro si deve tenere presente che oramai da diversi anni a questa parte si è consolidata la pratica tra i "*lavoratori della polizia*" di refertare anche quando non ci sono lesioni la classica "distrazione del rachide cervicale" che consente loro di prendersi qualche giorno di malattia, di aggravare il carico accusatorio sul manifestante e magari di ottenere anche un risarcimento costituendosi parte civile nel processo: percorso per loro estremamente agevole considerato che poi i giudici, quelli "veri" e non quelli idealizzati quando fanno qualche sentenza che ci piace, oltre ad accreditare di routine la versione dei fatti fornita dal poliziotto, generalmente riconoscono senza batter ciglio lesioni del tutto improbabili e prive di ogni accertamento. Il reato previsto dall'art. 583 *quater* viene, inoltre, inserito tra i reati che consentono l'arresto nella cosiddetta "flagranza differita" se commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

RAMBIZZATI GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA: POTRANNO PORTARE ARMI SENZA LICENZA

Quanto previsto in materia di detenzione di armi da parte della polizia e degli agenti di pubblica sicurezza sembrerebbe davvero una fake news se non fosse, invece, scritto nero su bianco e a chiare lettere nel testo di legge, che autorizza gli agenti di pubblica sicurezza **a portare senza licenza** le armi indicate nell'art. 42 del TULPS, ovvero "**armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65**". Vale la pena rilevare che attualmente per detenere un'arma lunga da fuoco è necessaria la licenza del Questore, mentre per tutte le altre è necessaria la licenza del Prefetto, che può concederla solo in caso di "dimostrato bisogno". Occorre, inoltre, evidenziare che per definire il concetto di "agente di pubblica sicurezza" e, quindi, del soggetto autorizzato a portare quelle armi senza licenza, si fa addirittura riferimento agli artt. 17 e 18 del Regio Decreto n. 690 del 1907 (ben oltre un secolo fa!) facendo così rientrare nella dicitura "agente di pubblica sicurezza", oltre agli agenti di polizia, "*i carabinieri Reali, le guardie di città, le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto*".

LE BODYCAM PER TUTELARE LE FORZE DELL'ORDINE

Tra le nuove disposizioni contenute nel testo di legge c'è anche quella che prevede l'utilizzo delle bodycam da parte delle forze di polizia all'interno dei luoghi in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale o nel corso dei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza. Attenzione: l'utilizzo o meno delle bodycam è a totale discrezione degli agenti, senza alcun obbligo o

vincolo. E' evidente che un simile dispositivo ha l'esclusiva finalità di tutelare gli agenti di polizia che utilizzeranno le bodycam solo quando lo riterranno opportuno a totale vantaggio della loro ricostruzione dei fatti e quale strumento per screditare le versioni fornite dalle persone oggetto del loro intervento.

IMBRATTAMENTO: PENE TRIPLICATE A TUTELA DELL'ONORE, DEL PRESTIGIO E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI

Non poteva di certo mancare l'ennesimo intervento sul reato di imbrattamento, previsto e punito dall'art. 639 c.p.. L'articolo nel corso degli anni è stato ripetutamente rimaneggiato per innalzarne il carico repressivo sino ad arrivare alla stesura attualmente vigente che prevede per l'imbrattamento dei beni immobili e dei mezzi di trasporto la pena da 1 a 6 mesi di reclusione o la multa da 300 a 1000 euro, con la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino dei luoghi, al rimborso delle spese di ripristino o alla prestazione di attività non retribuita: in caso di recidiva è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni con associata la multa fino a 10.000 euro. Le pene sono, inoltre, raddoppiate nel caso in cui l'imbrattamento avvenga in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con le nuove disposizioni di legge viene introdotta nell'art. 639 c.p. un'ulteriore aggravante, ovvero quella di aver commesso il fatto *"su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene"*. L'aggravante comporta **la triplicazione della pena base** che così viene compresa tra **i 6 ed i 18 mesi, con l'aggiunta della multa da 1.000 a 3.000 euro**: in caso di recidiva la reclusione va **da 6 mesi a 3 anni mentre la multa arriva fino a 12.000 euro**. L'obiettivo eminentemente politico dell'aggravante è palese: si vuole colpire pesantemente le azioni di imbrattamento che vanno a colpire beni direttamente riconducibili alle istituzioni oggetto della contestazione.

DANNEGGIAMENTO: ULTERIORMENTE AUMENTATE LE PENE PER I FATTI COMMESSI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI

Nel corso dell'iter parlamentare hanno pensato bene di "rimaneggiare" in termini peggiorativi anche il reato di danneggiamento. Il comma 3 dell'art. 635 c.p., che già prevede un innalzamento della pena per i fatti di danneggiamento commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, viene integrato con la previsione dell'aumento della pena minima da 1 anno a 1 anno e 6 mesi e della multa massima da 10.000 a 15.000 per i fatti commessi con violenza alla persona o minaccia.

IN CARCERE NONOSTANTE LO STATO DI GRAVIDANZA – BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI DETENUTI CON LE LORO MADRI

Se si volesse individuare un profilo particolarmente sintomatico e simbolico della deriva repressiva del nostro ordinamento giuridico certamente andrebbe richiamato il disposto con cui la nuova legge modifica la disciplina dell'esecuzione della pena detentiva a carico delle donne in stato di gravidanza o madri di minori di età inferiore ai 3 anni. Tale disciplina è

attualmente contenuta negli artt. 146 e 147 c.p.: il primo prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti della donna in stato di gravidanza, della madre del neonato che non ha ancora compiuto il primo anno di età o della persona affetta da AIDS conclamata; il secondo disciplina, invece, le ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa deve aver luogo nei confronti della madre di prole di età inferiore ai tre anni o della persona che verte in condizioni di grave infermità fisica (il rinvio facoltativo è anche previsto nel caso in cui la persona abbia già presentato la domanda di grazia, ma si tratta di ipotesi pressoché scolastica). Con le nuove disposizioni viene **abrogato il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti della donna in stato di gravidanza e della madre dell'infante di età inferiore ad un anno**: tali ipotesi vengono trasferite nell'art. 147 c.p. trasformando, così, il rinvio obbligatorio in rinvio facoltativo. Esclusa l'obbligatorietà del differimento della pena, il rinvio della sua esecuzione potrebbe essere negato in presenza di *"una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti"*. In mancanza del differimento della pena avrebbe inizio la sua esecuzione che porterebbe in carcere oltre alla donna in stato di gravidanza, anche il neonato e il minore di età inferiore ai 3 anni, che seguirebbero la madre nell'istituto penitenziario.

LA PRIORITA' NELLE CARCERI ITALIANE: REPRIMERE LE RIVOLTE ED ESTENDERE I REATI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE

La situazione all'interno degli istituti penitenziari è davvero drammatica. Le condizioni di detenzione sono nettamente al di sotto dei livelli minimi di accettabilità, gli spazi sono fortemente compressi, le strutture sono fatiscenti, i servizi mancano, l'apertura delle celle è sempre più ridotta. La possibilità di accedere a percorsi di risocializzazione extra-muraria è oramai al lumicino e l'accesso alle misure alternative continua ad essere un imbuto, sia per la mancanza di progetti in tal senso, sia per l'inarrestabile allungamento dell'elenco dei reati ostativi, ovvero di quei reati con non consentono l'accesso in via ordinaria alle misure alternative. A tutto ciò si aggiungono le plurime vicende di violenze, rappresaglie e trattamenti inumani e degradanti perpetrati all'interno degli istituti penitenziari, solo in minima parte riportati dalla cronaca main stream e, tuttavia, in più occasioni accertati dalla stessa autorità giudiziaria. Tale situazione di gravissimo disagio ha prodotto negli ultimi anni tensioni e legittime proteste all'interno degli istituti carcerari. Anziché intervenire sulle reali cause delle inumane condizioni di detenzione, l'obiettivo che si prefigge il legislatore con il nuovo testo di legge è quello di potenziare gli strumenti di repressione all'interno delle carceri. L'obiettivo viene perseguito attraverso due novelle normative. La prima modifica l'art. 415 del codice penale, che punisce l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni: nell'articolo viene inserito un nuovo comma ai sensi del quale **"La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute"**. Da notare come la nuova aggravante miri a colpire non solo il fatto stesso dell'istigazione, ma anche la mera manifestazione del pensiero interpretabile come istigazione potenziale e

riportato nelle comunicazioni o negli scritti circolati tra i detenuti. La seconda modifica normativa introduce una nuova fattispecie di reato disciplinata dal nuovo art. 415 *bis* titolato "Rivolta in istituto penitenziario". La nuova fattispecie di reato punisce con la pena della reclusione **da 2 a 8 anni** chiunque organizzi o diriga una rivolta anche **mediante atti di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti**. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta la pena è della reclusione **da 1 a 5 anni**. Se il fatto è commesso mediante l'uso di armi (agli effetti della legge penale rientra nel concetto di armi tutti gli strumenti atti ad offendere di cui sia vietato il porto) la pena è della **reclusione da 2 a 6 anni per la sola partecipazione e da 3 a 10 anni negli altri casi**. Se dal fatto deriva **quale conseguenza non voluta** una lesione personale grave o gravissima, la pena prevista è quella della reclusione **da 2 a 6 anni per la sola partecipazione e da 4 a 12 anni negli altri casi**, mentre se dal fatto deriva la morte, **sempre quale conseguenza non voluta**, la pena è della reclusione **da 7 a 15 anni per la sola partecipazione e da 10 a 18 anni negli altri casi**: se le lesioni o la morte riguardano più persone si applica la pena da infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Riguardo a tali ultime aggravanti occorre fare una precisazione. Per come è formulato l'articolo l'evento delle lesioni o della morte, al pari di quanto si verifica nell'ambito del reato di rissa, determina l'aggravamento della pena a carico di tutti i compartecipanti alla rivolta, **a prescindere da chi effettivamente abbia causato le lesioni o la morte della persona**: ciò significa che tutti i partecipanti alla rivolta dovranno rispondere del reato aggravato, mentre il diretto responsabile delle lesioni o della morte dovrà poi rispondere del reato di "rivolta in istituto penitenziario" in concorso con il reato di lesioni personali o di omicidio. Il novellato reato di "istigazione a disobbedire alle leggi" ed il nuovo reato di "rivolta in istituto penitenziario" vengono a loro volta inseriti nell'elenco, oramai macroscopico, dei reati ostativi alla concessione delle misure alternative al carcere.

REATO DI RIVOLTA ANCHE PER LE PROTESTE NEI CPR E NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

In analogia con quanto previsto in riferimento alle rivolte in carcere, la novella normativa introduce nel testo unico in materia di immigrazione nuove disposizioni penali volte a sanzionare eventuali contestazioni e proteste che abbiano luogo all'interno dei cpr o dei centri di accoglienza. A tal fine viene introdotto all'interno dell'articolo 14 TUI un nuovo comma con il quale si punisce con la pena della reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 5 anni** chiunque, al fine di promuovere, organizzare o dirigere una rivolta durante il trattenimento nei cpr o la permanenza nei centri di accoglienza, in tre o più persone ponga in essere atti di violenza o di minaccia o di resistenza, **anche passiva**, all'esecuzione degli ordini impartiti. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta la pena è della reclusione **da 1 a 4 anni**. Se il fatto è commesso mediante l'uso di armi la pena diventa quella della reclusione **da 1 a 5 anni nel caso della semplice partecipazione e da 2 a 7 anni negli altri casi**. Se dal fatto derivano **quale conseguenza non voluta** una lesione personale grave o gravissima, la pena prevista è quella della reclusione **da 2 a 6 anni per la sola partecipazione e da 4 a 12 anni negli altri casi**, mentre se dal fatto deriva la morte, **sempre quale conseguenza non voluta**, la pena è

della reclusione **da 7 a 15 anni per la sola partecipazione e da 10 a 18 anni negli altri casi**: se le lesioni o la morte riguardano più persone si applica la pena da infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Riguardo all'imputazione di tali aggravanti vale quanto già illustrato in riferimento alle medesime aggravanti contestate nell'ambito del reato di rivolta in istituto penitenziario.

CONTINUA LA GUERRA ALLE IMBARCAZIONI DI SOCCORSO IN MARE

L'intervento del legislatore investe anche due articoli del codice di navigazione: l'art. 1099 e l'art. 1100. L'art. 200 del Codice di Navigazione attribuisce alle navi da guerra italiane i poteri di polizia sulle navi mercantili nazionali sia nelle acque territoriali, che in alto mare. Il vigente art. 1099 Cod. Nav. prevede che sia punito con la reclusione fino a 2 anni il comandante della nave italiana che non obbedisce agli ordini impartiti da una nave da guerra nazionale. Con la modifica normativa introdotta tale disposizione verrebbe estesa anche "**alle navi straniere nel mare territoriale e, nel rispetto delle norme internazionali, al di fuori del medesimo mare territoriale**". Il successivo art. 1100 Cod. Nav. punisce con la pena della reclusione da 3 a 10 anni il comandante o l'ufficiale della nave che compia atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale: anche in questo caso la modifica normativa ha la funzione di estendere la pena **al comandante o all'ufficiale della nave straniera**.

IL NUOVO REATO DI DETENZIONE DI MATERIALE CON FINALITÀ DI TERRORISMO E LE MODIFICHE ALL'ART. 435 C.P.

Tra gli articoli del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica viene introdotta una nuova fattispecie di reato titolata "*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*". L'articolo 270 quinquies, comma 3 c.p., che disciplina la nuova ipotesi di reato, punisce con la reclusione **da 2 a 6 anni** il fatto di procurarsi o detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni, armi o sostanze nonché su "*ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo*". Oltre all'introduzione della nuova fattispecie di reato, il testo di legge interviene anche nell'art. 435 c.p., che riguarda la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti o infiammabili, prevedendo la pena della reclusione **da 6 mesi a 4 anni** a carico di chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti o infiammabili indicate nell'articolo o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di delitti contro l'incolumità pubblica puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

REPRESSIONE DEL COSIDDETTO "ACCATTONAGGIO": UN VIAGGIO NEL TEMPO CHE CI RIPORTA ALL'EPOCA DELLE WORKHOUSES

Evidentemente l'accattonaggio è uno dei principali e più pressanti problemi di ordine pubblico con cui oggi è chiamato a misurarsi il paese. La fattispecie di reato ha già subito plurime modifiche che ne hanno rilevantemente aggravato il peso repressivo. Con i

cambiamenti introdotti dal testo di legge i limiti di pena diventano davvero iperbolici. La condotta di chi *"induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto"* viene punita con la pena della reclusione **da 2 a 6 anni**: una pena, cioè, raddoppiata rispetto a quella attualmente vigente (da 1 a 3 anni). La pena verrebbe inoltre aumentata da un terzo alla metà, arrivando, dunque, nel massimo a **ben 9 anni di carcere**, nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. Le nuove disposizioni di legge vanno anche a modificare la parte dell'articolo codicistico (art. 600 octies, co.1, c.p.) in cui si sanziona l'utilizzo di minori nelle attività di accattonaggio. Secondo la formulazione vigente il reato si configura quando l'utilizzo riguardi un minore di anni 14 e la pena prevista è quella della reclusione fino a 3 anni. Con la novella normativa l'età del minore idonea ad integrare il reato, viene alzata a 16 anni, mentre la pena prevista viene portata da un minimo di **1 anno ad un massimo di 5 anni**.

L'ENNESIMA CROCIATA CONTRO LA CANNABIS

Con la legge n. 242/ 2016 entrata in vigore il 14/01/2017, in ottemperanza agli orientamenti ed alle direttive dell'Unione Europea, anche nell'ordinamento italiano sono state introdotte norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. La legge disciplina la coltivazione, produzione e commercializzazione della cosiddetta "cannabis light" e dei suoi derivati, ovvero della cannabis che per i bassissimi livelli di thc in essa contenuti, è inidonea a produrre effetti psicotropi. In esito all'entrata in vigore della legge sono proliferati in tutto il territorio nazionale esercizi ed attività che operano nei settori disciplinati dalla legge n.242/2016. Con la legge Piantedosi-Nordio-Crosetto vengono esclusi dall'ambito di operatività della legge n.242/2016 l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Tale esclusione è destinata a colpire gravemente le attività economiche regolarmente avviate sulla scorta della legge n. 242/2016, ad impedire il libero uso di prodotti vegetali privi di effetti droganti e a diffondere insensate denunce e procedimenti penali per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

NESSUNA SCHEDA TELEFONICA SENZA TITOLO DI SOGGIORNO

Neppure il Codice delle comunicazioni elettroniche esce indenne dalla mannaia securitaria della legge Piantedosi-Nordio-Crosetto. In questo caso la modifica normativa serve ad imporre ai migranti (che non siano cittadini UE) l'obbligo per l'acquisto di una scheda telefonica sim di fornire oltre al documento di identità, il titolo di soggiorno. Nel caso in cui l'interessato non abbia la disponibilità del titolo di soggiorno perché oggetto di furto o di smarrimento, il venditore della scheda sim è tenuto ad acquisire la relativa denuncia. In sostanza il migrante che si trovi in territorio italiano senza titolo di soggiorno non avrà più la possibilità di acquistare legalmente una scheda sim e verrà espropriato del diritto

fondamentale di comunicare a distanza, di intrattenere relazioni telefoniche con i propri familiari e con i propri cari e di potersi rivolgere, anche in caso di emergenza, agli enti di riferimento. Contestualmente viene aggravato il regime sanzionatorio a carico delle imprese autorizzate alla vendita delle schede sim che non rispettino gli obblighi di identificazione: alle sanzioni amministrative già previste si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per un periodo da 5 a 30 giorni. Qualora l'impresa incorra nel delitto di sostituzione di persona (ad esempio acquisendo il permesso di soggiorno di persona diversa), la conseguente condanna comporterà il divieto di contrattare con gli operatori telefonici per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

ANCORA DI PIU'

Oltre alle modifiche sopra specificatamente illustrate, la legge Piantedosi-Nordio-Crosetto comprende plurimi cambiamenti normativi destinati ad incidere in contesti di particolare rilevanza. Tra questi ricordiamo:

Le nuove norme in materia di noleggio degli autoveicoli con finalità di prevenzione del terrorismo;

La nuova circostanza aggravante comune (applicabile a tutti i reati) dell'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri;

Le nuove disposizioni in materia di tutela legale del personale delle forze di polizia e delle forze armate;

Le nuove disposizioni per la realizzazione, l'ampliamento ed il ripristino dei centri per il rimpatrio;

L'estensione da 3 a 10 anni del tempo che si prende lo Stato per revocare la cittadinanza allo straniero che abbia commesso determinati reati;

Le modifiche al codice della strada, oramai straordinario strumento di controllo sociale e di repressione, per contrastare i tentativi di sottrazione ai controlli di polizia;

Le nuove disposizioni per il potenziamento dei servizi di intelligence;

L'innalzamento delle pene per il reato di truffa con l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza per talune ipotesi aggravate.

